

DIRITTO TRIBUTARIO

JOHNDEL DE OCAMPO

SCHEDA DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

PARAFISCALITA'

2020/2021

LA PARAFISCALITA'

CONCETTO

Si intende per parafiscalità l'esercizio, delegato con legge dallo Stato, di imporre e riscuotere "prelievi" obbligatori per provvedere all'adempimento di fini particolari legislativamente o statutariamente attribuiti ad Enti Pubblici od altri organismi.

Tali Enti pubblici ed organismi operano, così, (mediante l'attuazione di tali prelievi ed erogando prestazioni) a fianco dello Stato o degli Enti Pubblici Territoriali.

PRELIEVI FISCALI E PARAFISCALI

I **contributi "fiscali"**, come è noto, sono prelievi che riguardano il settore della fiscalità e sono, infatti, veri e propri tributi.

I **contributi "parafiscali"** riguardano, invece, assetti previdenziali o assistenziali, oltre che, in misura minore, altri assetti di specifico riferimento a determinate e ben individuate categorie di soggetti.

La differenza sostanziale fra i prelievi fiscali e quelli parafiscali risiede nella capacità contributiva, che:

- per i primi rileva ed ha riguardo alla generalità dei cittadini
- mentre i prelievi parafiscali ordinariamente vi prescindono e, pur afferendo, di norma, al soddisfacimento di bisogni socialmente ed individualmente meritevoli, gravano solo su alcune categorie di soggetti, appunto in relazione all'esigenza di soddisfare determinati bisogni sociali, economici o professionali propri di particolari categorie.

CONTABILIZZAZIONE

I prelievi obbligatori “parafiscali” **non** sono compresi nel bilancio dello Stato.

ENTI AFFIDATARI

Nel nostro Paese le attività parafiscali sono affidate agli Enti di previdenza e assistenza sociale (INPS, INAIL, etc.), alle Camere di commercio, ad altri enti minori, agli Ordini professionali, ai Consorzi di bonifica etc..

TIPOLOGIA PRINCIPALE

La tipologia di prelievi parafiscali che assume maggior rilevanza è rappresentata dai “**contributi previdenziali e assistenziali**”, prioritariamente destinati ai settori della sicurezza sociale, che sono costituiti:

- per i rapporti di lavoro subordinato: da quote della retribuzione;
- per i rapporti di lavoro non subordinato: da quote del reddito conseguito.

L'onere contributivo si genera, di norma, con l'avvio dell'attività lavorativa o con la maturazione/liquidazione del reddito.

La relativa riscossione è affidata agli stessi Enti di previdenza e di assistenza sociale che finanziano in tal modo le loro attività.

FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Si tratta di una misura particolarmente osservata ed analizzata con interesse, che ha già trovato, talvolta, una cauta attuazione nel nostro Ordinamento e che viene, appunto, definita come: “**fiscalizzazione degli oneri sociali**”.

Si intende, per tale, la prospettiva di:

- far gravare, in tutto od in parte, l'onere dei contributi parafiscali (previdenziali, etc.) sull'intera collettività
- e di sostituire, così, i prelievi parafiscali con altrettanti prelievi di natura fiscale (classicamente i tributi).

Ciò comporta che vengono sollevate dall'onere di assoggettamento agli oneri parafiscali le categorie di soggetti che vi sono ordinariamente assoggettate (datori di lavoro, lavoratori, etc.), senza che ne derivi alcun pregiudizio per i beneficiari interessati alle varie prestazioni. Tuttavia, come detto, l'onere economico del prelievo viene fatto gravare sull'intera collettività e non più su singole, specifiche categorie di soggetti.

Nel nostro Paese, come accennato, tale misura è stata già introdotta in talune occasioni , essenzialmente allo scopo di:

- contenere spinte inflazionistiche (con la riduzione del costo del lavoro per le imprese);
- sostenere settori produttivi in difficoltà;
- agevolare la localizzazione o lo sviluppo di iniziative economiche